

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

Resoconto di martedì 10 marzo 2009

SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 30 marzo. Pertanto, l'esame in Commissione si concluderà giovedì 26 marzo. Per rispettare tale programma, la Commissione concluderà l'esame preliminare giovedì prossimo. Ove l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ritenesse opportuno lo svolgimento di audizioni, queste potranno svolgersi nella seduta antimeridiana di martedì 17 marzo. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 16 della medesima giornata, per poter poi procedere al relativo esame nelle sedute del 18, 19 e 24 marzo. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni per i pareri.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che tutti i temi oggetto del provvedimento siano noti e sufficientemente approfonditi e che, pertanto, sembra superfluo che la Commissione svolga audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'opportunità di svolgere audizioni deve comunque essere valutata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene condivisibile la parte del provvedimento che riguarda gli atti persecutori, trattandosi sostanzialmente dello stesso testo recentemente approvato dalla Camera. La scelta di anticipare la vigenza di tale normativa, tramite l'inserimento nel decreto-legge in esame si è rivelata particolarmente utile, dal momento che ha consentito in questi giorni di assicurare alla giustizia il responsabile di un grave caso di *stalking*.

Pur valutando favorevolmente il provvedimento nel suo complesso, esprime a titolo personale talune perplessità e preoccupazioni sulle disposizioni dell'articolo 2, laddove si prevede l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. La

disposizione in esame estende infatti la presunzione dell'esistenza di esigenze cautelari, salvo prova contraria, e quindi l'obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza a tutti i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché a specifici ulteriori delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale. Si prevede quindi, anche per delitti tentati, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale sostanzialmente automatica, salvo che non si provi che non sussistano esigenze cautelari. Ferma restando l'esigenza di contrastare tali gravi forme di criminalità, ritiene opportuna una maggiore riflessione per evitare che la disposizione in esame possa prestarsi ad abusi. Sempre a titolo personale, esprime inoltre perplessità sull'articolo 4, che interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Anche in questo caso ritiene necessaria una approfondita riflessione per evitare di creare ingiustificate situazioni di disparità fra le vittime dei reati.

Donatella FERRANTI (PD) dopo avere ribadito le critiche di metodo e di merito da lei illustrate nella precedente seduta, sottolinea come la scelta di includere nel decreto-legge normative che sono tuttora all'esame del Parlamento secondo le norme ed i tempi del procedimento legislativo ordinario, abbia determinato una grave confusione fra procedimenti legislativi, sovrapposizioni tra norme, la sostanziale impossibilità di adeguati approfondimenti e, pertanto, una forte compressione delle prerogative del Parlamento stesso. Inoltre, ritiene completamente insussistenti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, anche in considerazione delle statistiche che dimostrano una riduzione dei casi di violenza sessuale nell'ultimo anno. Nel merito, ritiene particolarmente preoccupanti le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, che, per quanto siano comprensibili nello spirito, tuttavia prevedono norme «manifesto», sostanzialmente inefficaci, che riducono la funzione rieducativa della pena e non prendono adeguatamente in considerazione il profilo psicologico del reo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che le critiche dell'onorevole Ferranti siano prive di fondamento. Sotto il profilo del metodo, ribadisce che le prerogative del Parlamento sono state pienamente rispettate, poiché quasi tutte le disposizioni del decreto-legge in esame sono state già approvate da un ramo del Parlamento ed in considerazione del fatto che tanto la Camera quanto il Senato devono comunque esaminare il disegno di legge di conversione.

Rita BERNARDINI (PD) condivide la prima parte dell'intervento dell'onorevole Contento, relativa all'articolo 2 del provvedimento in esame, preannunciando la presentazione di emendamenti a tale disposizione. A tale proposito, ritiene inammissibile che, come invece la stampa ha riportato in questi giorni, un ragazzo incensurato di diciannove anni possa essere recluso in via cautelare nel carcere di Poggioreale accusato di aver «palpeggiato» una ragazza di tredici anni dopo che questa gli aveva inviato degli MMS che ritraevano le sue parti più intime. Ritiene che in un caso come questo sia intollerabile l'applicazione sostanzialmente automatica della misura cautelare detentiva, senza quindi tenere conto della sussistenza in concreto delle esigenze che legittimerebbero tale misura. Condivide altresì le osservazioni dell'onorevole Ferranti, con particolare riferimento alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, ritenendo che non si possa certo sostenere, come invece ha fatto il ministro Carfagna, che basti anche un solo stupro per integrare tali presupposti. Sottolinea quindi la necessità di un maggiore senso di responsabilità anche da parte dei *mass media*, che tendono a sovrapporre i casi di cronaca nera, contribuendo ad alimentare un eccessivo stato di allarme nell'opinione pubblica.

Anna ROSSOMANDO (PD) non condivide le osservazioni del sottosegretario Caliendo, sottolineando la centralità dell'argomento metodologico e l'impossibilità di svolgere un'adeguata istruttoria legislativa nei tempi ristretti che caratterizzano la conversione dei decreti-legge, poiché in

questo caso il procedimento legislativo è semplificato e incompleto. Nel merito, il provvedimento in esame è criticabile sotto molteplici profili, poiché non coglie i problemi reali. In particolare, il provvedimento si basa su un erroneo l'approccio alla vittima e non tiene in considerazione il «tema del silenzio» delle vittime di violenza sessuale, dovuto al fatto che la maggior parte delle violenze avvengono all'interno della famiglia. Occorre dunque una maggiore riflessione e ponderazione, per produrre una legge efficace e condivisa.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che nel caso di specie non vi sia nulla di abnorme nell'uso della decretazione d'urgenza, sussistendone tutti i presupposti ed in considerazione dei numerosi analoghi precedenti nei quali si è fatto ricorso a tale strumento. Nel merito, ricorda che il provvedimento è volto a combattere, con strumenti adeguati, una terribile piaga della società. Con riferimento all'articolo 2 ed alla relativa estensione della presunzione di esistenza di esigenze cautelari, ritiene che si debba svolgere una attenta riflessione che tenga adeguatamente conto della centralità di un adeguato bilanciamento degli interessi, in modo da evitare qualunque automatismo nell'applicazione della custodia cautelare qualora il giudice ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma non anche le esigenze cautelari. Quanto alle norme sugli atti persecutori, vi è un riconoscimento forte del lavoro svolto da questa Commissione e dalla Camera nel suo complesso. Con riferimento al tema della violenza sessuale, ritiene invece che sarebbe opportuno far confluire nel decreto-legge il lavoro svolto da questa Commissione, che ha recentemente adottato un testo base. Ritiene infine che occorra una attenta riflessione per valutare l'adeguatezza del nuovo termine di 180 giorni nei centri di identificazione ed espulsione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il decreto-legge in esame sia sostanzialmente condivisibile, sottolineando come esso lanci un segnale politico di forte contrasto alla criminalità dopo decenni di politiche sostanzialmente inefficaci. Condivide le perplessità dell'onorevole Contento sulla formulazione dell'articolo 2, che estende la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari per una serie di specifici delitti di particolare gravità. Occorre infatti evitare qualsiasi forma di automatismo nel disporre misure limitative della libertà personale e consentire al giudice di valutare caso per caso. Esprime altresì forti perplessità sull'articolo 4, che rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento tra le vittime di reati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che il provvedimento in esame è volto a determinare una deterrenza effettiva e a modificare una cultura essenzialmente maschilista che riduce la percezione del forte disvalore dei reati contro le donne e che probabilmente ha inciso anche sull'applicazione giurisprudenziale delle norme in tema di misure cautelari. Inoltre la disposizione sul gratuito patrocinio in favore della persone offesa da taluni reati a sfondo sessuale è volto a consentire il superamento di difficoltà culturali e psicologiche che possono porre la donna in una condizione di inferiorità nella tutela dei propri diritti. Sarebbe peraltro opportuna una formazione specifica ed una specializzazione dei difensori chiamati al gratuito patrocinio nei casi di delitti a sfondo sessuale.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, sottolinea che l'articolo 2 non prevede nessuna forma di obbligatorietà né di automatismo nell'applicazione della custodia cautelare, poiché viene estesa una presunzione che può essere vinta dalla prova della insussistenza di esigenze cautelari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20

Resoconto di mercoledì 11 marzo 2009

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.55.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2009.

Federico PALOMBA (IdV) preliminarmente contesta il metodo utilizzato dal Governo di strumentalizzare un senso di insicurezza creato tra i cittadini attraverso campagne di stampa. Si tratta di un metodo ben noto alla destra, che viene utilizzato per focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su determinati temi distraendola da altri che tale parte politica non è in grado di risolvere. Nel caso in esame sicuramente non sussistono i presupposti di necessità ed urgenza che dovrebbero legittimare l'utilizzazione della decretazione d'urgenza. Per quanto riguarda il merito delle disposizioni contenute nel decreto legge, la valutazione del suo gruppo non è negativa, in quanto si tratta comunque di norme che assicurano un maggiore grado di sicurezza rispetto a quello oggi esistente. In particolare, non ritiene che le modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale conferiscano, come invece è stato affermato nella scorsa seduta, un carattere di automatismo all'applicazione delle misure cautelari detentive. Osserva a tale proposito che la predetta modifica si limita ad estendere una disciplina già prevista per i reati di mafia ad altri reati particolarmente gravi, quali quelli richiamati dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater nonché quelli inerenti alla violenza sessuale. La disciplina che viene estesa in realtà prevede un'inversione dell'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione di misure cautelari, i quali quindi debbono sussistere in concreto per poter adottare tali misure. In relazione alla disposizione volta a limitare l'applicazione dei benefici penitenziari, esprime apprezzamento per la finalità, mentre manifesta alcune perplessità sulla scelta sistematica adottata dal Governo, che affianca i reati di violenza sessuale ai reati associativi. In merito alla disposizione sulla predisposizione del piano straordinario di controllo del territorio dichiara di non condividere la scelta di inserirla nel decreto legge in esame, il quale dovrebbe essere volto ad assicurare una adeguata tutela alle donne in relazione ai reati di violenza sessuale e a quelli che si concretizzano in atti persecutori. Tale disposizione potrebbe quindi essere espunta dal testo.

Manlio CONTENUTO (PdL) pone all'attenzione del Governo e della Commissione alcune questioni relative alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge in esame, cioè quella che prevede la predisposizione di un piano straordinario di controllo del territorio da realizzarsi attraverso nuove assunzioni, in deroga alla normativa vigente, nelle forze polizia.

In particolare, chiede di conoscere il numero delle assunzioni, con riferimento a ciascuna forza di polizia, e le modalità di reclutamento. A tale proposito, dopo aver ricordato come molti giovani abbiano prestato servizio nei corpi militari dello Stato in ferma triennale, grazie anche alla possibilità di poter accedere all'organico delle forze di polizia, prevista espressamente all'atto dell'arruolamento medesimo, rileva che il ministro competente ha proceduto all'arruolamento con il bando del 2008 escludendo, di fatto, i giovani idonei che avevano prestato, appunto, servizio in ferma triennale nell'esercito.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di conoscere se vi è l'intenzione, da lui auspicata, di procedere all'arruolamento nelle forze di polizia, previsto dalla norma in discussione, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di idoneità dei giovani che hanno prestato servizio militare in ferma triennale ed il cui bando prevedeva tale possibilità.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, rispondendo all'onorevole Contento e riservandosi di dare una risposta più precisa nelle prossime sedute, dichiara che il Governo ritiene che debbano essere assunte tra le forze di polizia 2.850 unità, le quali, in via orientativa, dovrebbero essere destinate per il 31,50 per cento alla polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, per il 10 per cento alla Guardia di finanza, per il 10 per cento ai vigili del fuoco e per il rimanente alle altre forze di polizia, tra le quali la polizia penitenziaria ed il Corpo forestale. Per quanto attiene allo scorrimento delle graduatorie di idoneità al quale ha fatto riferimento l'onorevole Contento, rileva che sono in corso degli approfondimenti tecnici ai quali faranno seguito delle valutazioni politiche.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Resoconto di giovedì 12 marzo 2009

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 13.30.

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, in base a quanto stabilito nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna si concluderà l'esame preliminare.

Guido MELIS (PD) con riferimento all'articolo 6 del provvedimento, osserva che, contrariamente a quanto affermato da taluno nel corso della discussione, non è dato ravvisare precedenti apprezzabili e tali da giustificare il fenomeno delle «ronde». Storicamente, l'unico precedente che presenta qualche allarmante analogia è rappresentato dalla costituzione, nel 1923, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Sottolinea quindi come la scomparsa della polizia privata e il monopolio pubblico in materia di pubblica sicurezza, con il relativo sistema di garanzie costituzionale, rappresenti un indubbio progresso nella civiltà giuridica.

Osserva, inoltre, come la nascita delle «ronde» sia essenzialmente una reazione all'emergenza determinata dal fenomeno dell'immigrazione e come, pertanto, tali organizzazioni svolgano le relative funzioni soprattutto a contatto con tale fenomeno. Sottolinea tuttavia come una simile attività presupponga una specifica preparazione, della quale le «ronde», a differenza delle forze dell'ordine, non sembrano disporre. La natura dilettantistica, unitamente al marcato orientamento politico assunto da molte di queste associazioni, costituisce di per sé un rischio per la sicurezza pubblica, contraddicendo le finalità dichiarate del provvedimento. Ritiene conclusivamente che le «ronde» siano inutili, dannose e rappresentino un chiaro segno di degrado politico-istituzionale.

Maurizio SCELLI (PdL) non condivide l'intervento dell'onorevole Melis, del quale sottolinea la *vis polemica*, alle cui osservazioni contrappone la sua personale e positiva esperienza nel mondo del volontariato. Rileva quindi come il termine «ronda» sia del tutto improprio ed irrispettoso nei confronti di un movimento che, gratuitamente, si mette a disposizione di chi ne ha bisogno offre la propria collaborazione nell'attività di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, entro i limiti in cui ciò sia consentito dal nostro ordinamento. Ritiene quindi che il provvedimento in esame rappresenti un riconoscimento della rilevanza del volontariato, dello spirito di servizio di coloro che vi partecipano ed anche della efficacia dell'impegno di costoro nel garantire un maggiore senso di sicurezza e di protezione al cittadino. Si tratta, pertanto, di un complesso di attività che, al di là delle polemiche e della faziosità manifestate da taluni colleghi dell'opposizione, svolgono una concreta funzione di «prevenzione» dei reati, sono caratterizzate da una intensa formazione interna e possono anche costituire una valida occasione per motivare i giovani.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come non vi sia alcuna faziosità da parte dei deputati del Partito democratico i quali, al contrario, hanno anche difeso il Ministro Carfagna da attacchi che non provenivano dall'opposizione, dandole atto del buon lavoro svolto in molte occasioni. Ritiene tuttavia che sia stato un errore introdurre una disposizione come quella dell'articolo 6, assolutamente inaccettabile dall'opposizione, nel corpo di un provvedimento che contiene anche la disciplina degli atti persecutori, che è stata il frutto di una leale collaborazione e condivisione da parte di tutti i gruppi politici. Si tratta di una intollerabile forzatura nei confronti dell'opposizione. Sottolinea quindi come la prospettiva dell'onorevole Scelli, secondo il quale le «ronde» sarebbero associazioni di volontari, come erano d'altra parte le «camicie nere», non sia certamente tranquillizzante. Non potrebbe trattarsi di vero volontariato poiché si verte in materia di sicurezza. Ricorda come molti esponenti del centrodestra e, in particolare, l'onorevole Pisanu, ritengano inutili le «ronde», evidenziando come le stesse creino più problemi di quanti ne risolvano. Ciò premesso, ribadisce il suo pieno appoggio alle associazioni di volontariato che davvero possono definirsi tali, offrendo collaborazione tanto ai cittadini quanto agli immigrati.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) esprime rammarico per gli interventi di alcuni colleghi dell'opposizione, che dipingono le associazioni di cui all'articolo 6 come se fossero delle associazioni a delinquere. Ricorda come queste realtà non abbiano una qualificazione politica, come spesso siano state organizzate da sindaci di sinistra e come le stesse svolgano compiti ben precisi e limitati che, se

disciplinati, potranno essere ancora più efficaci. L'articolo 6, quindi, è una norma utile e da valutare con estremo favore. Evidenza, in conclusione, come sia un dato di fatto, statistico, che la microcriminalità sia collegata al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Tuttavia, le associazioni in questione svolgono le attività di contrasto alla criminalità indipendentemente dalla nazionalità di coloro che vengono segnalati all'autorità di pubblica sicurezza.

Anna Paola CONCIA (PD) ritiene che il provvedimento sia fortemente connotato da una ideologia che esprime una visione della società totalmente diversa dalla sua. Sottolinea come le forze politiche di centrodestra abbiano costruito, con metodo scientifico, un clima artificioso di insicurezza pubblica, alterando la percezione dei cittadini per poter poi emanare un provvedimento che tenti di soddisfare una domanda di sicurezza del tutto sproporzionata rispetto al dato reale.

Ritiene che le «ronde» non possano sostituire il senso civico dei cittadini. La disposizione che le prevede risulta ancor più inaccettabile se posta in relazione ai forti tagli operati dal Governo alle risorse destinate alle forze dell'ordine. Si tratterebbe, inoltre, di associazioni di volontariato che però sono costituite con decreto-legge, il che appare quantomeno contraddittorio. La realtà è che le «ronde costituiscono esse stesse un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, come numerosi fatti di cronaca dimostrano, e che i cittadini preferirebbero certamente ricevere maggiore protezione dalle forze di polizia, che sono dotate di adeguata preparazione.

Sottolinea, inoltre, la contraddittorietà del comportamento del Governo che con questo provvedimento scardina alcuni principi della cultura garantista, mentre con il disegno di legge in tema di intercettazioni diventa nuovamente ultragarantista. Questa apparente schizofrenia è in realtà dovuta alle profonde diversità anche culturali all'interno della maggioranza.

Ritiene poi particolarmente grave che il provvedimento nulla preveda in tema di prevenzione, poiché è la prevenzione il sistema più efficace per impedire che le donne subiscano violenza. Solo in questo modo si possono davvero creare le condizioni per combattere con decisione la violenza sulle donne. Si tratta quindi di un provvedimento inefficace e fuori dalla realtà. Evidenza infine come nei paesi più civilizzati si investono molte risorse sulla lotta contro la criminalità e altrettante sulla prevenzione.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il Partito democratico non intende assolutamente sminuire il ruolo e l'importanza del volontariato, invitando quindi i colleghi di maggioranza a non utilizzare questa argomentazione tendenziosa. Ciò premesso, rileva come la disposizione di cui all'articolo 6 non sia certamente la soluzione più opportuna per trovare una occupazione per i giovani, come sostenuto dall'onorevole Scelli, occorrendo a tal fine delle serie riforme strutturali. Precisa inoltre che non si contesta la libertà di associazione, garantita dalla Costituzione. Tuttavia, non si può parlare certamente di associazionismo e volontariato con riferimento alle «ronde», trattandosi di un fenomeno ben diverso, come dimostra la forte ingerenza dei poteri pubblici nella disciplina prevista dall'articolo 6 del provvedimento. Si tratta di «squadre», che saranno connotate geograficamente e politicamente, senza considerare che, di fatto, gli *ex* appartenenti alle forze armate in congedo ben potrebbero essere armati o comunque non più idonei a svolgere funzioni di polizia. Si tratta, segnatamente, di associazioni private, non si sa come e da chi finanziate, che impropriamente svolgeranno attività di prevenzione tipiche delle forze di polizia, senza le garanzie fornite da queste ultime sotto il profilo dell'accesso per concorso, della preparazione, dell'idoneità psico-attitudinale. Si tratta, inoltre, di gruppi compatti di persone che, in determinati casi, potrebbero anche rendere nel procedimento penale una serie di testimonianze concordanti e non necessariamente genuine. Esprime conclusivamente un giudizio fortemente negativo sulla disciplina di cui all'articolo 6 del provvedimento, che risulta inutile e pericolosa.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che i colleghi del Partito democratico abbiano fatto molte affermazioni non rispondenti al vero. Innanzitutto la parola «ronde» non è contemplata dal provvedimento in esame, ma è un termine che è stato tendenziosamente attribuito alle associazioni di cui all'articolo 6 per diffondere nell'opinione pubblica un'immagine negativa, creando una sorta di analogia con le organizzazioni paramilitari. Ricorda che esistono numerose associazioni che rientrano nella definizione dell'articolo 6, collegate ad amministrazioni locali di centrosinistra, sulle quali l'opposizione evita accuratamente di pronunciarsi per non essere costretta a contraddirsi. Piuttosto, ritiene opportuno sottolineare come i centri sociali, per anni finanziati dalla sinistra, dimostrino costantemente di essere un veicolo di disordini e di violenza. Neanche di questo, tuttavia, l'opposizione sembra voler parlare.

Ricorda altresì come le funzioni che le cosiddette «ronde» sono legittimate a svolgere sono già previste dalla legge e disciplinate dall'articolo 383 del codice di procedura penale. Non vi è dunque motivo per cui le associazioni in questione non possano esercitarle, sussistendone i presupposti di legge. D'altra parte, non si tratta di una sorta di polizia privata, ma associazioni di cittadini con forte senso civico, che agiscono in termini di «prevenzione passiva», di osservazione, senza che sia necessaria una particolare formazione o idoneità. L'articolo 6, pertanto, molto opportunamente disciplina aspetti organizzativi, volti a razionalizzare un fenomeno già esistente. Si tratta di una iniziativa che non presenta costi finanziari e che non può creare nessun pericolo, ma sono benefici per la società.

Sottolinea, conclusivamente, che il provvedimento prevede molti altri aspetti di estrema rilevanza sui quali varrebbe la pena di soffermarsi, quali, ad esempio, la previsione dei divieti di avvicinamento per i molestatori. Si tratta di una forma di prevenzione particolarmente efficace, che permetterà finalmente di contrastare con forza la violenza sulle donne. Invita quindi i colleghi della Commissione ad ampliare il dibattito, esaminando non solo l'articolo 6, ma anche le altre disposizioni.

Pierluigi MANTINI (PD) sottolinea come non sia certo positiva l'enfaticizzazione mediatica sul tema della sicurezza pubblica e come l'utilizzazione del termine «ronda» per identificare le associazioni di cui all'articolo 6 sia certamente dannosa sotto questo profilo.

Esprime una valutazione favorevole sull'articolo 1. Esprime perplessità sull'articolo 2, ritenendo che le misure cautelari non debbano costituire in nessun caso una sorta di anticipazione della pena. Ritiene che l'articolo 3 sia in parte condivisibile e che debba esserne migliorata la formulazione. Sull'articolo 5, ritiene che si potrebbe utilizzare una formulazione maggiormente aderente al testo della direttiva comunitaria in materia.

In ordine all'articolo 6, dichiara di essere vicino all'impostazione dell'onorevole Paolini per quanto concerne la formulazione normativa, che di per sé potrebbe non essere preoccupante. Ciò che potrebbe preoccupare è infatti la possibile interpretazione della norma, la concreta realizzazione del fenomeno delle associazioni in questione dal punto di vista fattuale e sociologico, nonché gli effetti che ne possano derivare. Sottolinea quindi di essere fermamente contrario all'applicazione del principio di sussidiarietà verticale in materia di sicurezza, poiché vengono in questione funzioni e attività che devono essere necessariamente di esclusiva spettanza dello Stato.

Ritiene che il Governo e la maggioranza, per asseverare e confermare l'interpretazione positiva che intendono dare della norma in esame, dovrebbero apportare al testo almeno due modifiche. In primo luogo, occorrerebbe precisare che le associazioni possono effettuare interventi nell'ambito della «sicurezza urbana» e ove si presentino situazioni di difficoltà o emergenza sociale. Sotto questo profilo i «*City angels*» sono un modello positivo, perché perseguono non solo l'obiettivo della sicurezza ma anche quello della solidarietà. Entrambi gli obiettivi infatti dovrebbero qualificare l'attività della associazione in questione, traducendosi nell'obbligo di riferire non solo all'autorità di pubblica sicurezza ma anche ai servizi sociali. In secondo luogo, occorrerebbe precisare che le associazioni di cui all'articolo 6 sono «indipendenti e apolitiche». Conclusivamente, se si vuole che

la lettura della norma sia esattamente quella rassicurante e più volte enunciata dalla maggioranza, si dichiara certo che il Governo accetterà di apportare le predette modifiche.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, nel replicare all'onorevole Mantini, osserva che l'articolo 5, con riferimento al termine di permanenza nei Centri di identificazione e espulsione è del tutto conforme alla direttiva comunitaria in materia. Quanto alle obiezioni relative all'articolo 2, nel richiamarsi al dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che la disposizione in esame non prevede alcun automatismo o obbligo di disporre la custodia cautelare.

Con riferimento agli elementi emersi nel dibattito odierno sulle associazioni di cui all'articolo 6, precisa che il provvedimento in esame non istituisce tali enti, ma definisce un modello per il riconoscimento di realtà esistenti o in via di spontanea formazione, facendo leva sui poteri normativamente attribuiti al sindaco in materia di pubblica sicurezza, che già prima del decreto in esame consentivano di avvalersi della collaborazione di volontari. Tali forme di collaborazione erano prima previste da leggi regionali, come in Sardegna e in Piemonte, o da regolamenti comunali. L'articolo 6 prevede ora una disciplina generale ed uniforme.

Invita quindi i colleghi del Partito democratico a collaborare utilmente all'esame di un provvedimento importante, che risponde ad esigenze reali, abbandonando le argomentazioni demagogiche ed i pregiudizi ideologici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alle ore 16 di martedì 17 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti. Ricorda che, sempre martedì 17 marzo, a partire dalle ore 11, si svolgeranno le audizioni dell'Unione delle camere penali italiane, dei magistrati di sorveglianza riuniti in un coordinamento nazionale e del Vice Capo della Polizia, dottor Francesco Cirillo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.